



department

COMMUNICATION DESIGN
DIGITAL COMMUNICATION DESIGN
INNOVATION DESIGN
INTERIOR DESIGN
PRODUCT DESIGN
TEXTILE & FASHION DESIGN
TRANSPORTATION DESIGN

sede legale:
via pisa 5/d
10152 torino, italy
+39 011 548 868

corso regio parco 15
10152 torino, italy
+39 011 034 3200

via jacopo barozzi, 3/m
40126 bologna, italy
+39 051 639 0656

www.iaad.it
info@iaad.it

IAAD srl
istituto d'arte e design applicati
P.IVA 08029450015 - n° REA TO-940818
capitale sociale 10.400,00 int. versato
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di ADE HOLDING S.a.s.

STATUTO IAAD

Il presente Statuto ha l'obiettivo di articolare l'organizzazione e definire le procedure attinenti allo svolgimento dell'attività didattica.

IAAD non ha personalità giuridica in quanto emanazione di IADA Srl – Istituto Arte e Design Applicati, un ente privato che, non essendo partecipato né ricevendo contributi o sovvenzioni per l'esercizio dell'attività didattica da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, non è sottoposto all'applicazione delle norme di finanza pubblica e svolge la sua attività sotto l'egida del principio costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata.

Art. 1

Istituzione

1. IAAD è una Istituzione non statale accreditata nel comparto dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), istituita da IADA Srl – Istituto Arte e Design Applicati, sedente in Torino, che ne è titolare.

2. IAAD svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà d'insegnamento sancita dall'art. 33 della Costituzione e dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 2

Attività e scopi

1. IAAD istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo livello ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché altri percorsi formativi.

2. IAAD, attraverso la trasmissione di conoscenze culturali, artistiche,

scientifiche e tecniche, ha quali sue finalità primarie la formazione e l'aggiornamento nel settore del design. Sviluppa una professionalità attenta ai sistemi della produzione e del consumo e alle implicazioni che questi determinano nelle dinamiche sociali, economiche e culturali. Sviluppa un atteggiamento progettuale sistemico consapevole dei bisogni dell'uomo e delle necessità di tutela dell'ambiente.

3. IAAD ha il compito di favorire processi di innovazione e di aggiornamento nel settore del design, che attua attraverso attività di ricerca e di sperimentazione, collaborando con enti pubblici e privati, con centri di ricerca e aziende in Italia e all'estero. Ha inoltre il compito di promuovere e favorire collaborazioni nazionali e internazionali nell'ambito della progettazione industriale e tra scuole di design.

4. IAAD, per il raggiungimento delle proprie finalità, attiva rapporti con enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze. Può intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della produzione culturale. Può partecipare o aderire a iniziative con università e organizzazioni pubbliche e private, può inoltre promuovere attività culturali, corsi e scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale.

Art. 3

Autonomia regolamentare

1. In conformità alla normativa vigente ed a quanto previsto dal presente statuto, IAAD adotta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:

- a. un regolamento didattico per la disciplina dell'ordinamento dei corsi di formazione, dei relativi obiettivi e della articolazione delle attività formative;
- b. un regolamento per gli Studenti e per i Docenti;
- c. un regolamento per l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile, anche concernente il coordinamento con le attività di competenza degli organi di gestione dell'ente privato titolare dell'Istituzione.

Art. 4

Organi dell'Istituzione

1. Sono organi di IAAD:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori;
 - e) il Consiglio Accademico;
 - f) Il Nucleo di Valutazione;
 - g) il Comitato Scientifico;
 - h) il Collegio dei Professori;
 - i) la Consulta degli Studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente, nella loro completa compagine, una sola volta.

Art. 5

Presidente

1. Il Presidente rappresenta IAAD, pur senza alcun potere di rappresentanza legale - ai sensi della disciplina privatistica – dell'ente privato al quale l'Istituzione è riconducibile.
2. Il Presidente svolge la sua attività nell'ambito dei rapporti istituzionali e d'onore.
3. Il Presidente deve essere soggetto di comprovata qualificazione manageriale e professionale ed è nominato dall'ente privato titolare dell'Istituzione o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

Art. 6

Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione, ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni e alle attività, anche per conto terzi, attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione artistica.
2. Il Direttore è nominato dall'ente privato titolare dell'Istituzione tra soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e/o di direzione di strutture formative e/o accademica, acquisita anche in ambito multidisciplinare ed internazionale.
3. Il Direttore, in particolare:
 - convoca e presiede il Consiglio Accademico, del quale stabilisce l'ordine del giorno;
 - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - può, se delegato dal Presidente, avere la rappresentanza dell'Istituzione nei rapporti istituzionali o d'onore;
 - definisce, sentito l'eventuale parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica, anche sulla base del regolamento didattico dell'Istituzione, e vigila sulla sua osservanza;
 - è titolato all'azione disciplinare su docenti e studenti;
 - predispone e propone al Consiglio di Amministrazione i regolamenti interni.
4. Il Direttore può nominare, tra il personale docente, suoi collaboratori ai quali affidare compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica e alle attività di collaborazione esterne, sia nazionali che internazionali.
5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente dell'Istituzione.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro a un massimo di nove componenti ed è nominato dall'ente privato titolare dell'Istituzione.
2. Fanno obbligatoriamente parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico o il Direttore del Comitato Scientifico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti.
3. Possono altresì essere nominati gli amministratori dell'ente privato titolare dell'Istituto e altri componenti scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati ovvero tra soggetti dotati di competenze gestionali ed amministrative o di una adeguata conoscenza dell'ambito di attività in cui opera l'Istituzione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e formula proposte di iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione da sottoporre all'organo di gestione dell'ente titolare dell'Istituzione.

In particolare:

- a. approva - e delibera le modifiche a - statuto e regolamenti, salvo quanto stabilito dall'art. 9, n. 3 lett. d);
- b. definisce, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Accademico, la proposta di programmazione della gestione dell'Istituzione da sottoporre all'organo di gestione dell'ente titolare dell'Istituzione;
- c. definisce, anche su proposta del Consiglio Accademico, la proposta di organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente, da sottoporre all'organo di gestione dell'ente titolare dell'Istituzione;

- d. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - e. delibera quanto necessario per applicare le decisioni dell'ente titolare dell'Istituzione al livello di organizzazione didattica;
 - f. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - g. delibera su ogni altra materia che non rientri nella competenza degli altri organi dell'Istituzione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo di e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero due giorni in caso di urgenza.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter venga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con l'ausilio di mezzi di audio e videoconferenza, che siano idonei ad accertare l'identità dei presenti, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione.

Art. 8

Organo di Revisione

- 1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Istituzione è esercitata da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da 3 membri. L'Organo di Revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 anni.
- 2. Il Collegio dei Revisori può esprimere parere sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposita relazione, ove venga richiesto dal

Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico di Revisore può essere attribuito all'Organo di Revisione dell'ente titolare dell'Istituzione.

Art. 9

Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da un numero dispari di componenti, sino ad un massimo di tredici.

2. Fanno parte del Consiglio Accademico:

a) il Direttore, che lo presiede;

b) il Direttore Accademico;

c) i Coordinatori dei Corsi di Diploma Accademico o, ove gli stessi fossero in numero superiore a dieci, una rappresentanza degli stessi eletta dai Coordinatori dei Corsi stessi;

d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti.

3. Il Consiglio Accademico:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca;

b) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti, e ha facoltà di esprimere il proprio parere sulla nomina del Comitato Scientifico.

Le riunioni del Consiglio Accademico possono svolgersi con l'ausilio di mezzi di audio e videoconferenza, che siano idonei ad accertare l'identità dei presenti, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione.

Art. 10

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ratificata dall'organo di gestione dell'ente titolare dell'Istituzione, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione e dotati dei requisiti di autonomia di cui all'art. 10, comma 3 del DPR 132/2003.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione;
 - b) acquisisce periodicamente le opinioni degli studenti sulle attività didattiche;
 - c) può redigere una relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione sulle attività e sul funzionamento di IAAD.
3. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione è incompatibile con la carica di Presidente e di Direttore dell'Istituzione.

Art. 11

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è formato dal Direttore e dai Direttori Strategici; possono farne parte sino ad un massimo di 3 altri componenti aventi competenze differenziate e di comprovata competenza nel campo del design, della formazione, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione o della valutazione.
2. Il Direttore del Comitato Scientifico potrà essere nominato anche eventualmente tra soggetti che non siano componenti dello stesso.
3. Il Comitato Scientifico promuove lo scambio di conoscenze ed esperienze con altri Istituti universitari, con il mondo professionale e produttivo, nell'ottica di aggiornare l'attività didattica e renderla partecipe dei cambiamenti tecnologici, culturali, sociali ed economici.

Art. 12

Collegio dei Professori

Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore e da tutti i docenti in servizio presso IAAD. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico mediante proposte sulle materie di competenza del Consiglio Accademico e mediante l'espressione di pareri su richiesta del Consiglio Accademico.

Art. 13

La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da 7 studenti. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa.
2. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta degli Studenti sono disciplinate nell'apposito Regolamento. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Direttore, con particolare riferimento all'organizzazione didattica, al funzionamento dell'Istituzione e ai servizi per gli studenti; essa, inoltre, esprime il proprio parere sul contenuto del regolamento degli studenti approvato dall'Istituzione
3. La Consulta resta in carica per una durata di tre anni e può essere confermata consecutivamente una sola volta.

Art. 14

Dipartimenti: Direttori Strategici e Coordinatori dei Corsi di Diploma Accademico

1. Ogni Dipartimento dell'Istituzione è monitorato da un Direttore Strategico. Ogni Corso di Diploma Accademico di I livello è monitorato da un Coordinatore.
2. I Direttori Strategici sono professionisti di comprovata esperienza nell'ambito corrispondente al Dipartimento diretto. I Direttori Strategici definiscono con il Direttore dell'Istituzione le linee guida e gli aggiornamenti in termini di contenuti ed obiettivi del dipartimento diretto, anche alla luce del regolamento

didattico; condividono gli obiettivi qualitativi e le modalità operative con i Coordinatori dei Corsi; definiscono con il Direttore e i Coordinatori dei Corsi il tema progettuale e le aziende partner per il progetto di Tesi di laurea di classe.

3. I Coordinatori dei corsi di Diploma Accademico sono professionisti di comprovata esperienza nell'ambito corrispondente all'indirizzo di corso di Diploma Accademico coordinato. Operano al fine di concretizzare gli obiettivi strategici stabiliti dall'Istituzione; tengono regolarmente incontri di coordinamento con il corpo docente del corso; contribuiscono alla selezione del corpo docente; collaborano con gli organi competenti dell'Istituzione per individuare il tema progettuale e l'azienda partner per il progetto di tesi di laurea di classe e ne sono supervisori diretti; sono parte attiva della vita accademica dell'università (seminari, talk, special lectures) e possono svolgere attività di docenza.